

**Accordo quadro regionale per la detassazione del lavoro straordinario  
(ex lege 228/2012, art. 1 c. 481)**

Tra



premessò

che le parti, anche in considerazione dei contenuti della circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013, ritengono opportuno favorire il miglior perseguimento degli obiettivi definiti dall'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), e dal successivo DPCM 19 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 29-4-2014,

e che

- l'art. 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto la proroga, anche per il periodo d'imposta 2014, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione fiscale;
- è stata successivamente emanata la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 15 del 3 aprile 2013;
- è stato successivamente emanato, in attuazione di tale norma, il DPCM 19 febbraio 2014;
- è volontà delle parti favorire lo sviluppo e la diffusione della contrattazione collettiva aziendale quale strumento per perseguire la crescita della competitività e della produttività nelle imprese;

in generale, si conviene

in attuazione del DPCM 19 febbraio 2014, che prevede l'applicazione di una agevolazione fiscale alla retribuzione di produttività erogata in esecuzione di contratti sottoscritti a livello territoriale o aziendale, *che il presente accordo quadro regionale*, tenendo conto del ruolo e dei contenuti dei contratti collettivi nazionali di lavoro, nonché del suo carattere cedevole rispetto ad eventuali e specifiche intese aziendali o pluriaziendali, *costituisce un modello utile per l'attuazione delle finalità perseguite dalla legislazione in materia di misure per l'incremento della produttività del lavoro e, pertanto, per il conseguimento dei relativi benefici per i lavoratori.*

Nello specifico, infine, tra le parti si conviene quanto segue:

1. per l'attuazione delle normative di cui in premessa, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di **Confcooperative, Legacoop e AGCI della Sardegna**, prive di rappresentanze sindacali operanti in azienda, *possono* - con l'assistenza delle associazioni aderenti al Sistema di rappresentanza di **Confcooperative, Legacoop e AGCI**, aventi competenza sindacale - *stipulare accordi aziendali - che si applicano a tutti i dipendenti dell'impresa - con le organizzazioni territoriali di categoria delle organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo;*

2. fermo il contenuto dell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle procedure previste al punto 7 per l'efficacia delle intese modificative, per l'anno 2014, le imprese aderenti al Sistema di rappresentanza di **Confcooperative, Legacoop e AGCI della Sardegna** che non si avvalgono della procedura di cui al punto 1, *potranno applicare l'agevolazione fiscale prevista dal DPCM 19 febbraio 2014, in relazione alle voci retributive* - così come previste nella circolare n. 15/2013 - *erogate a fronte di prestazioni lavorative diverse da quelle rese in osservanza degli orari di lavoro applicati in azienda.* Dovranno, in ogni caso, essere rispettati gli obblighi di contrattazione previsti dal CCNL applicato in azienda;

3. salva diversa previsione degli accordi aziendali, le imprese applicheranno le agevolazioni fiscali derivanti dalla presente intesa territoriale a tutti i loro dipendenti, anche se occupati presso sedi o stabilimenti situati al di fuori della regione della Sardegna, che svolgono le prestazioni lavorative di cui al precedente punto 2, prestazioni che le parti contraenti riconoscono utili, coerenti e conformi alle finalità delle norme richiamate in premessa, anche ai fini del disposto del D.P.C.M. 19 febbraio 2014;

4. l'agevolazione sarà riconosciuta sulla quota di retribuzione corrisposta, con le relative eventuali maggiorazioni, come conseguenza della modifica dell'orario attuata in azienda, modifica che costituisce l'indicatore quantitativo di riferimento sulla base del quale applicare il regime fiscale di cui alle norme richiamate in premessa;

5. la stessa agevolazione sarà riconosciuta ai lavoratori inviati in missione in virtù di contratto di somministrazione;

6. le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione;

7. quanto convenuto ha carattere cedevole rispetto ad eventuali intese aziendali o pluriaziendali. Nel definire il presente accordo, le parti intendono confermare il modello e la funzione dei due livelli di contrattazione, così come esplicitato nell'accordo interconfederale del 28 giugno 2011, anche con riferimento alle procedure per l'efficacia delle intese modificative.

Le parti sono impegnate, ciascuna per le proprie competenze, ad assicurare l'informazione a lavoratori e imprese sui contenuti del presente accordo anche ai fini di una corretta applicazione.



Letto, confermato e sottoscritto il 21 maggio 2014 in Cagliari.

CONFCOOPERATIVE

CONFCOOPERATIVE SARDEGNA  
Piazza Salento, 5 - 09127 CAGLIARI  
Tel. 070.402278 - Fax 070.403074  
Mail: sardegna@confcooperative.it  
C.F. 80007210927

*Carlo Ubbi*

CGIL

*[Signature]*

LEGACOOP SARDEGNA

*Abilio Di*

CISL

*[Signature]*

AGCI SARDEGNA

*[Signature]*

UIL

*[Signature]*

UNIONE PROVINCIALE DEL LAVORO  
- CAGLIARI -  
26 MAG 2014  
ARRIVATA